

VERBALE DI ACCORDO PER L'APPLICAZIONE A LIVELLO AZIENDALE PER LE ANNUALITA' 2022 E 2023 DELL'ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.) DI CUI ALL'ART. 18 CCRL 03/02/2022

In data 20 marzo 2023 presso la sede di CNA Veneto in Marghera, Venezia si sono incontrate

la **CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO**, rappresentata dal Presidente Roberto Boschetto, assistito dal Presidente della Federazione dell'Edilizia Thomas Fantin, dal Segretario Generale Tiziana Pettenuzzo e dal Responsabile Relazioni Sindacali Andrea Rigotto.

- la **CNA VENETO** rappresentata dal Presidente Moreno De Col, assistito dal Segretario Generale Matteo Ribon, dal Presidente regionale CNA Costruzioni Roberto Strumendo e dal Responsabile Relazioni Sindacali Marco Comin;

- la **CASARTIGIANI del VENETO** rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando e dal Responsabile Relazioni Sindacali Umberto d'Aliberti;

e

- la **FENEALUIL regionale del Veneto**, rappresentata dal Segretario Generale Pietro De Angelis

- la **FILCA-CISL regionale del Veneto**, rappresentata dal Segretario Generale Francesco Orrù

- la **FILLEA-CGIL regionale del Veneto**, rappresentata dal Segretario Generale Francesco Andrisani

Premesso che

- L'art. 18 del CCRL Edilizia Veneto del 3/2/2022 e verbale integrativo 21/7/2022 hanno introdotto e regolamentato per i dipendenti delle aziende edili del Veneto l'E.V.R. con riferimento agli anni 2021-2022 e 2023;
- il CCRL 03/02/2022 ha previsto che le parti, a seguito dell'approvazione delle linee guida nazionali, si sarebbero incontrate al fine di armonizzare l'applicazione dell'accordo con le modifiche intervenute a livello nazionale;
- il CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022 agli artt. 15 e 42 è intervenuto prevedendo la regolamentazione comprensiva delle linee guida per l'applicazione dell'E.V.R. a livello territoriale ed aziendale;
- le parti intendono, come previsto dal CCRL del 03/02/2022, provvedere alla ridefinizione della clausola di salvaguardia aziendale sulla base di quanto previsto dal CCNL Edilizia Artigianato del 04/05/2022 prevedendo le modalità per l'applicazione a livello aziendale dell'E.V.R. per le annualità 2022 e 2023.

Tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue:

con il presente accordo è ridefinita la clausola di salvaguardia aziendale di cui all'art. 18 del CCRL 03/02/2022, introducendo la verifica dei parametri a livello aziendale, alla luce delle linee guida di cui al CCNL 04/05/2022.

L' applicazione a livello aziendale sarà quindi introdotta per gli anni 2022 e 2023

EVR

È confermato l'istituto dell'EVR di cui al CCRL 03/02/2022 e verbale integrativo 21/07/2022 le cui caratteristiche si riportano di seguito:

L'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dai vigenti CCNL e CCRL edilizia artigiani Veneto ivi compreso il trattamento di fine rapporto e non sarà quindi computabile nemmeno ai fini dei versamenti ed accantonamenti dovuti a Edilcassa Veneto.

A copertura economica del periodo intercorrente dal 01/01/2021 e 31/12/2023 l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la regione del Veneto sarà determinato, tenendo conto delle variazioni temporali, su base annuale, degli indicatori/parametri territoriali di seguito richiamati e delle loro incidenze ponderali in termini percentuali.

Ai fini della determinazione annuale dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) erogabile per gli anni 2021, 2022 e 2023 per la regione del Veneto, saranno utilizzati i seguenti 5 indicatori/parametri territoriali da verificare con riferimento ai dati pervenuti a Edilcassa Veneto al 30 settembre di ogni anno di riferimento:

1. Numero lavoratori iscritti a Edilcassa Veneto;
2. Monte salari denunciato a Edilcassa Veneto;
3. Ore dichiarate ai fini della contribuzione a Edilcassa Veneto (comprese le ore di cassa integrazione nella misura del 60% del loro ammontare);
4. Numero gratifiche natalizie liquidate;
5. Numero delle imprese iscritte a Edilcassa Veneto;

Ai fini della predetta verifica gli anni di comparazione corrispondono con quelli di esercizio Edilcassa Veneto (1° ottobre – 30 settembre anno solare successivo – anno edile):

- EVR anno 2021: verifica anno edile 2021 rispetto anno edile 2020
- **EVR anno 2022: verifica anno edile 2022 rispetto anno edile 2021**
- **EVR anno 2023: verifica anno edile 2023 rispetto anno edile 2022**

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'EVR qualora dovesse risultare uno dei suddetti parametri pari o positivo, l'EVR sarà riconosciuto nella misura del 20% (del 4% dei minimi mensili di paga per l'EVR anno 2022 e 4,5% per l'EVR anno 2023); nell'ipotesi in cui dovessero risultare positivi 2 dei suddetti parametri, l'EVR sarà riconosciuto nella misura del 40% (del 4% dei minimi mensili di paga per l'EVR anno 2022 e 4,5% per l'EVR anno 2023); nell'ipotesi in cui dovessero risultare positivi 3 dei suddetti parametri, l'EVR sarà riconosciuto nella misura del 60% (del 4% dei minimi mensili di paga per l'EVR anno 2022 e 4,5% per l'EVR anno 2023); nell'ipotesi

in cui dovessero risultare positivi 4 dei suddetti parametri, l'EVR sarà riconosciuto nella misura del 80 % (del 4% dei minimi mensili di paga per l'EVR anno 2022 e 4,5% per l'EVR anno 2023); nell'ipotesi in cui dovessero risultare positivi tutti gli indicatori, l'EVR sarà riconosciuto nell'interezza di quanto stabilito (4% dei minimi mensili di paga per l'EVR anno 2022 e 4,5% per l'EVR anno 2023).

L'importo dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello regionale sarà determinato, per gli impiegati, gli operai e per gli apprendisti (Esclusivamente Apprendistato Professionalizzante), nella misura corrispondente al 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° Gennaio 2021 per l'annualità 2021 al 1° Gennaio 2022 per l'annualità 2022; nella misura corrispondente al 4,5% dei minimi mensili di paga in vigore al 1 gennaio 2023 per l'annualità 2023 e sarà dovuto per 12 mensilità:

- dal 1 marzo 2022 al 28 febbraio 2023 per l'anno 2021,
- dal 1 aprile 2023 al 31 marzo 2024 per l'anno 2022
- dal 1 aprile 2024 al 31 marzo 2025 per l'anno 2023

Lo slittamento della durata di una mensilità per le annualità 2022 e 2023 viene stabilito al fine di consentire alle imprese di poter produrre entro i termini previsti dalla normativa la documentazione necessaria alla verifica del parametro aziendale di cui al punto 2) del successivo paragrafo "applicazione a livello aziendale".

Le Parti Sociali Regionali si incontreranno entro il mese di marzo 2022 per il calcolo e la verifica degli indicatori/parametri e per la determinazione in via definitiva dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la regione del Veneto per l'anno 2021, entro il mese di marzo 2023 per il calcolo e la verifica degli indicatori/parametri e per la determinazione in via definitiva dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la regione del Veneto per l'anno 2022;

entro il mese di marzo 2024 per il calcolo e la verifica degli indicatori/parametri e per la determinazione in via definitiva dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la regione del Veneto per l'anno 2023;

in conformità alle previsioni contenute negli artt. 15 e 42 del CCNL Edilizia Artigiani.

L'importo complessivo dell'EVR sarà erogato dalle imprese ai lavoratori in 12 mensilità di pari importo dal mese di marzo al mese di febbraio per l'anno 2021, dal mese di aprile al mese di marzo per gli anni 2022 e 2023 dell'anno successivo ai soli dipendenti delle imprese edili che applicano il CCRL Artigianato Veneto Edilizia in forza all'impresa che lo corrisponde, durante il periodo di maturazione e alla data del 1 gennaio dell'anno di erogazione.

L'importo da erogare sarà quello risultante dalle tabelle pubblicate per operai e impiegati da Edilcassa Veneto dopo la verifica degli indicatori/parametri, con riferimento al livello di inquadramento (e per gli apprendisti al gruppo e semestre di anzianità) risultante al 1 marzo dell'anno di erogazione. Per i part time l'importo sarà riproporzionato in base all'orario in essere durante il periodo di maturazione.

L'importo pubblicato nelle tabelle di Edilcassa Veneto sarà riproporzionato in base ai mesi di durata del rapporto di lavoro, nel periodo preso a riferimento, considerando l'essere in forza come riscontro nel Libro Unico Lavoro per frazione pari o superiore a 15 giorni di calendario.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data di decorrenza a livello regionale della corresponsione dell'EVR (negli anni di vigenza) l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) eventualmente spettante e non ancora corrisposto sarà erogato unitamente

all'ultima retribuzione utile così come, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro a partire dal 1 gennaio dell'anno di erogazione, l'EVR sarà erogato con il primo cedolino utile.

Nel caso in cui il dipendente in forza nel periodo di maturazione cessi il rapporto antecedentemente alla data del 1 gennaio dell'anno di erogazione e venga riassunto nella medesima impresa successivamente al 1 gennaio, allo stesso spetta l'EVR se risulta ancora in forza presso l'impresa che lo corrisponde. In questo caso l'EVR verrà riproporzionato in base ai mesi di durata del rapporto di lavoro durante il periodo di maturazione, considerando l'essere in forza come da riscontro nel Libro Unico Lavoro per frazione pari o superiore a 15 giorni di calendario.

Nel caso in cui il dipendente cessi il rapporto di lavoro durante il periodo di maturazione e venga successivamente assunto nella medesima annualità presso la stessa azienda, l'EVR verrà comunque erogato riproporzionandolo in base ai mesi di durata del rapporto di lavoro nel periodo preso a riferimento, considerando l'essere in forza come da riscontro nel Libro Unico Lavoro per frazione pari o superiore a 15 giorni di calendario.

La quantificazione dell'EVR è onnicomprensiva di tutti gli altri istituti retributivi diretti ed indiretti e differiti di origine legale e contrattuale, compreso il TFR.

L'EVR non è assorbibile da nessun istituto retributivo di origine contrattuale o individuato ad personam tra il datore di lavoro ed il lavoratore che in base al presente accordo ne ha diritto.

Ai fini di quanto previsto per la verifica e determinazione dell'E.V.R. erogabile per gli anni 2021-2022-2023:

- le imprese costitutesi nell'anno 2021 dovranno corrispondere gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per l'anno 2021-2022-2023, nella misura determinata in via definitiva a livello regionale.
- le imprese costitutesi nell'anno 2022 dovranno corrispondere gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per l'anno 2022-2023, nella misura determinata in via definitiva a livello regionale.
- le imprese costitutesi nell'anno 2023 dovranno corrispondere gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per l'anno 2023, nella misura determinata in via definitiva a livello regionale.

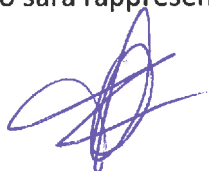
Applicazione a livello aziendale anni 2022 e 2023

EROGAZIONE EVR SU BASE AZIENDALE

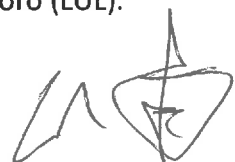
Determinata la percentuale dell'EVR sui parametri territoriali sopra indicati, ai fini dell'erogazione in misura piena, ridotta o della non erogazione dello stesso, la singola impresa potrà verificare:

- 1) numero ore denunciate in Edilcassa Veneto, confrontando i parametri con le stesse modalità di verifica a livello territoriale (verifica anno edile 2022 rispetto anno edile 2021 e verifica anno edile 2023 rispetto anno edile 2022)
- 2) volume affari IVA così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa, presentate alla scadenza prevista per legge, confrontando i dati della dichiarazione IVA 2022 rispetto a quella 2021 e della dichiarazione IVA 2023 rispetto a quella 2022.

Per l'impresa con solo impiegati l'indicatore a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Edilcassa Veneto sarà rappresentato dalle ore lavorate come registrate nel Libro Unico Lavoro (LUL).



Pag. 4 a 9



Tali parametri saranno verificati in relazione all'impresa nel suo complesso e non in relazione alle singole unità produttive territoriali.

- A) Qualora entrambi i parametri risultino pari o positivi rispetto all' anno precedente, l'azienda erogherà l'E.V.R. al 100%.
- B) Qualora entrambi i parametri risultino negativi rispetto all' anno precedente, l'azienda NON erogherà l'E.V.R.
- C) Qualora un solo parametro risulti pari o positivo rispetto all' anno precedente, l'azienda erogherà l'E.V.R. al 50%.

Nei casi B) e C) l'impresa dovrà attivare la seguente procedura:

- 1) La ditta invierà, entro il 15 aprile di ogni anno, un'autocertificazione (**allegato 1**) del non raggiungimento di uno o di entrambi i parametri aziendali all'Associazione Artigiana Provinciale a cui l'impresa aderisce oppure, nel caso di non adesione ad una delle Associazioni Artigiane, ad una Associazione Artigiana Provinciale a scelta tra quelle sottoscrittrici il presente accordo e ad Edilcassa Veneto, dandone comunicazione alle RSU, RSA, ove costituite, allegando le dichiarazioni Iva relative all'annualità in corso ed a quella precedente. Edilcassa Veneto provvederà ad inoltrare la documentazione alle parti sociali firmatarie il presente accordo.

Le parti sociali firmatarie il presente accordo potranno richiedere una verifica della documentazione inviata presso Edilcassa Veneto entro 6 giorni di calendario dal ricevimento della stessa da parte di Edilcassa Veneto, chiedendo eventuali chiarimenti e/o integrazioni che l'impresa dovrà produrre entro 5 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta inviata da Edilcassa Veneto.

Entro il termine di 6 giorni di calendario dal ricevimento della documentazione da parte dell'impresa, le parti sociali comunicheranno l'esito della verifica ai fini della non erogazione dell'EVR o dell'erogazione nella misura del 50%, come indicato nei precedenti punti B) e C). Trascorsi tali termini senza richiesta di chiarimenti, integrazioni e/o comunicazioni, la documentazione si intende accolta.

- 2) Sussistendo le condizioni per la non applicazione dell'EVR o per l'applicazione in misura ridotta, l'impresa ne darà informazione ai dipendenti (**allegato 2**).

APPLICAZIONE REGIME FISCALE AGEVOLATO EVR

L'EVR di cui al presente accordo, a seguito dell'introduzione della verifica a livello aziendale degli indicatori di cui al CCNL 4/5/2022, qualora risultino rispettati i criteri previsti dalla normativa fiscale vigente in materia di tassazione dei premi di risultato, presenta le caratteristiche richiamate anche all'art. 15 e 42 dello stesso CCNL, per poter essere tassato con l'imposta sostitutiva prevista dalla normativa vigente nel tempo, in quanto trattasi di "incrementi di risultato, di ammontare variabile, raggiunti a livello territoriale, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dalla legge 208/2015 come modificata dalle legge 232/2016 e s.m.i." .

Ai fini dell'applicazione della tassazione agevolata prevista dalla normativa vigente sugli importi dell'E.V.R. determinato in applicazione di parametri territoriali, la singola azienda potrà verificare a livello aziendale il raggiungimento dell'incremento di redditività, produttività, qualità, efficienza ed innovazione applicando le linee guida di cui al CCNL 04/05/2022.

In questo caso l'azienda, come imposto dalla vigente normativa fiscale, verificherà il raggiungimento degli obiettivi incrementali a livello aziendale nel periodo congruo stabilito dalla contrattazione, applicando criteri di misurazione riferiti a parametri che alla data di sottoscrizione del presente accordo non si siano ancora realizzati.

Il periodo congruo di riferimento, per la misurazione incrementale dei dati riferiti agli indicatori aziendali di cui sopra, è definito:

- per le ore denunciate in Edilcassa nel confronto tra quelle dell'anno edile 2023 non ancora stabilizzate rispetto a quelle dell'anno edile 2022 ;
- per i dati relativi al volume affari IVA tra quelli dell'anno civile 2023 non ancora stabilizzati rispetto a quelli già stabili come registrati per l'anno civile 2022 .

Ove la singola azienda registri l'incremento dei parametri di cui sopra, potrà procedere ad applicare il regime fiscale agevolato come vigente per legge per l'anno fiscale 2024 e, ricorrendone i presupposti di legge, anche per l'anno fiscale 2023, con riferimento agli importi di EVR erogati in ciascuno dei mesi del medesimo anno.

Le imprese di nuova costituzione che non siano in grado di effettuare la verifica aziendale comparando i parametri rispetto all'annualità precedente, erogheranno l'E.V.R. nella misura del 100% senza applicare la tassazione agevolata.

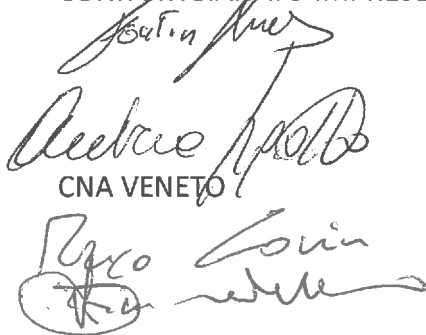
Ai fini del monitoraggio sull'erogazione dell'EVR, cui verrà applicato il regime di tassazione agevolata, si invitano le imprese ad inviare l'Allegato 3 entro il 31/08/2023.

Deposito telematico

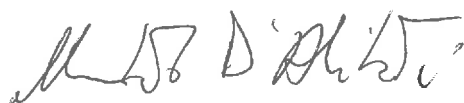
Il presente Accordo sarà depositato a cura di CNA VENETO secondo l'apposita procedura prevista per gli accordi territoriali per l'applicazione della detassazione premi di produttività.

L'azienda che applicherà la tassazione agevolata ai propri dipendenti effettuerà nei termini di legge la dichiarazione telematica di conformità dell'applicazione del contratto ai sensi dell'art.4 del Decreto Interministeriale del 25 Marzo 2016 e sue successive modifiche ed integrazioni.

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO



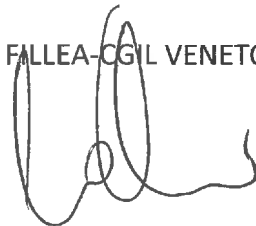
CASARTIGIANI VENETO



FZNEALUIL VENETO



FALLEA-CGIL VENETO



AII. 1

FAC-SIMILE - AUTODICHIARAZIONE DA TRASMETTERE IN CASO DI NON RAGGIUNGIMENTO DI UNO O DUE PARAMETRI AZIENDALI PER L'EROGAZIONE EVR (ACCORDO.....)

Carta intestata impresa

Luogo e data

Spett.le

ASSOCIAZIONE ARTIGIANA
PROV.LE _____

EDILCASSA VENETO

Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) : Autodichiarazione di non raggiungimento dei parametri aziendali / applicazione tassazione agevolata

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e 42 del vigente CCNL 04/05/2022 e dell'art. 18 del CCRL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, la sottoscritta, P.IVA dichiara il non raggiungimento del seguente/seguiti parametri in relazione al periodo preso a riferimento per l'erogazione nel 202.... dell'EVR dovuto per l'anno 202....

- ☐ ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
- ☐ volume d'affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.

e, di conseguenza, dichiara che nell'anno 202....:

- ☐ procederà all'erogazione dell'EVR definito a livello territoriale nella misura ridotta del 50% (*nel caso uno solo dei parametri non sia stato raggiunto*)
- ☐ Non procederà all'erogazione dell'EVR (*nel caso entrambi i parametri non siano stati raggiunti*)

Allegati:

- dichiarazione iva anno.....
- dichiarazione iva anno.....

A disposizione per eventuali chiarimenti o integrazioni

Distinti saluti

Timbro e firma del legale rappresentante

The block contains several handwritten signatures in black ink. On the right side, there is a circular stamp with a signature inside, and a separate signature in blue ink.

AII. 2

FAC-SIMILE – COMUNICAZIONE AI DIPENDENTI NON EROGAZIONE (O EROGAZIONE RIDOTTA) DELL'EVR DI CUI ALL'ACCORDO..... A SEGUITO VERIFICA PARAMETRI AZIENDALI

Carta intestata impresa

Luogo e data

Spett.le

ASSOCIAZIONE ARTIGIANA
PROV.LE _____

EDILCASSA VENETO

Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) – VERIFICA PARAMETRI AZIENDALI PER LA QUANTIFICAZIONE DELL'IMPORTO SPETTANTE

Con riferimento all'accordo del La informiamo con la presente che a seguito della verifica dei parametri aziendali indicati nell'accordo stesso, gli stessi sono risultati:

- ☐ entrambi negativi
- ☐ uno solo è risultato positivo

di conseguenza la sottoscritta ditta in merito all'EVR di cui all'accordo determinato a livello territoriale :

- ☐ Non procederà all'erogazione dell'EVR *(nel caso entrambi i parametri non siano stati raggiunti)*
- ☐ procederà all'erogazione dell'EVR definito a livello territoriale nella misura ridotta del 50% *(nel caso uno solo dei parametri non sia stato raggiunto)*

Distinti saluti

Timbro e firma del legale rappresentante

The block contains several handwritten signatures in black ink, including a large one at the top left and several smaller ones below it. To the right of these is a blue ink stamp consisting of a circle with a stylized 'E' or similar symbol inside, and a signature in blue ink next to it.

AII. 3

FAC-SIMILE – COMUNICAZIONE EROGAZIONE EVR IN REGIME DI TASSAZIONE AGEVOLATA

Carta intestata impresa

Luogo e data

Spett.le

ASSOCIAZIONE ARTIGIANA
PROV.LE _____

EDILCASSA VENETO

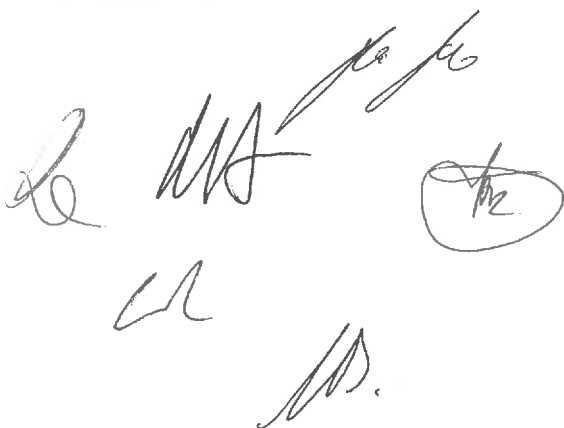
Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) – Comunicazione erogazione EVR in regime di tassazione agevolata

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e 42 del vigente CCNL 04/05/2022 e dell'art. 18 del CCRL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, la sottoscritta, P.IVA comunica che, ricorrendo tutte le condizioni di legge e del verbale di accordo regionale del ==/=2023 per l'applicazione aziendale dell'EVR., intende applicare il regime di tassazione agevolata di cui alla vigente normativa.

{il presente allegato andrà inviato entro il 31/08/2023}

Distinti saluti

Timbro e firma del legale rappresentante

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized 'Q', 'MA', 'CL', and 'M.'.A handwritten signature and initials in blue ink, featuring a large stylized 'A' and a smaller 'R'.

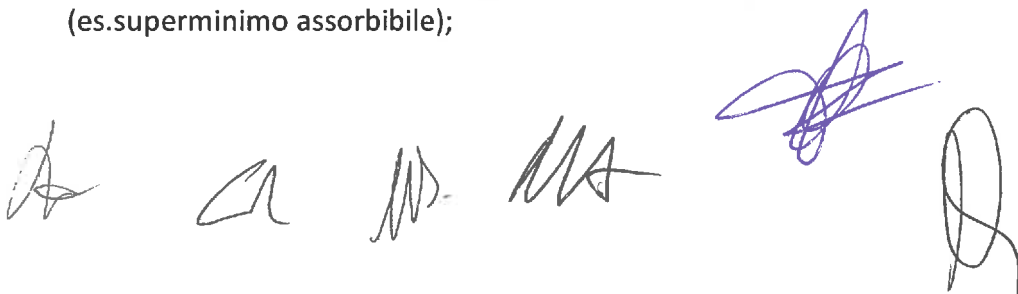
VERBALE PER LA QUANTIFICAZIONE DELL'E.V.R. PER IMPIEGATI, OPERAI E APPRENDISTI (solo apprendistato professionalizzante)

E.V.R. dal 01/04/2023 a 31/03/2024

Premesso che ai sensi dell'art.18 del CCRL del 3 Febbraio 2022 come confermato nell'accordo del 20/03/2023 le parti hanno verificato sulla base dei dati forniti da Edilcassa Veneto, come da prospetto allegato, che tutti e cinque i parametri nel confronto tra anno edile 2022 rispetto al 2021 sono risultati positivi.

Pertanto l'E.V.R. sarà erogato alle seguenti condizioni tutte conformi all'art.18 del CCRL. delle imprese artigiane e PMI edili ed affini del Veneto del 3 Febbraio 2022 e succ. verbale come confermato nell'accordo del 20/03/2023:

1. ai soli dipendenti delle imprese edili che applicano il CCRL Artigianato Veneto Edilizia, che risultano in forza:
 - all'impresa che lo corrisponde
 - durante il periodo di misurazione dei parametri (dal 1.10.2021 → 30.9. 2022)
 - alla data del 1/02/2023;
2. l'importo da erogare mensilmente corrisponde a quello risultante dalla tabella A con riferimento al livello di inquadramento (e per gli apprendisti al Gruppo e semestre di anzianità) risultante al 1/3/2023;
3. l'importo di cui alla tabella A sarà riproporzionato in base ai mesi di durata del rapporto di lavoro e alla percentuale di part time durante il periodo di misurazione dei parametri di cui sopra (la frazione di mese pari o superiore a 15 gg di calendario equivale a mese intero);
4. l'importo di cui alla tabella A (eventualmente riproporzionato come da punto precedente) sarà diviso per 12 rate di pari importo ed erogato dalla mensilità di aprile 2023 alla mensilità di marzo 2024
5. in caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data del 1/02/2023, la quota di E.V.R. non ancora corrisposta sarà erogato con l'ultimo cedolino utile;
6. la quantificazione dell'E.V.R. non avrà incidenza di ogni istituto diretto ed indiretto e differito di origine legale e contrattuale (compreso TFR). L'E.V.R. non è assorbibile da nessun istituto retributivo di origine contrattuale o attribuito ad personam al lavoratore (es.superminimo assorbibile);



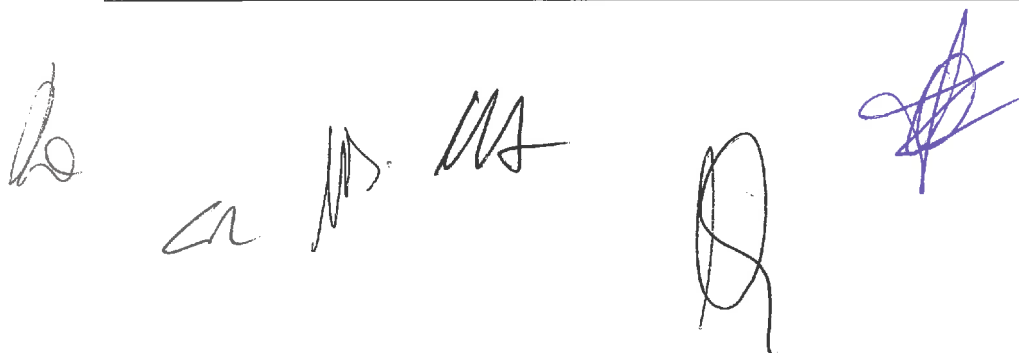
7. A seguito dell'applicazione a livello aziendale introdotta con l'accordo del 20/03/2023, l'azienda potrà verificare i parametri aziendali (numero ore denunciate in EDILCASSA VENETO e volume d'affari ai fini iva) come specificato nell'accordo del 20/03/2023.
- a) Qualora entrambi i parametri risultino pari o positivi rispetto all' anno precedente, l'azienda erogherà l'E.V.R. al 100%.
 - b) Qualora entrambi i parametri risultino negativi rispetto all' anno precedente, l'azienda NON erogherà l'E.V.R.
 - c) Qualora un solo parametro risulti pari o positivo rispetto all' anno precedente, l'azienda erogherà l'E.V.R. al 50%.

Per la non applicazione dell'EVR o l'applicazione in misura ridotta al 50% (casi b) e c)) l'impresa dovrà attivare e rispettare la procedura prevista dall'accordo del 20/03/2023.

TABELLA A

Gli importi sono calcolati applicando la percentuale del 4% ai minimi in essere al 01/01/2022 come previsto dall'art. 18 CCRL 3/2/2022 come confermato nell'accordo del 20/03/2023.

TABELLA PER OPERAI – IMPIEGATI E APPRENDISTI (APP. PROFESSIONALIZZANTE)		
	Importo annuale	Importo mensile
impiegati 7 livello	866,28	72,19
impiegati 6 livello	773,52	64,46
impiegati e operai 5 livello	644,64	53,72
impiegati e operai 4 livello	601,44	50,12
impiegati e operai 3 livello	558,72	46,56
impiegati e operai 2 livello	502,92	41,91
impiegati e operai 1 livello	429,72	35,81

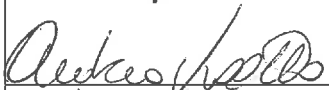
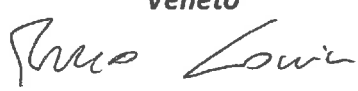
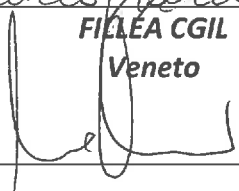
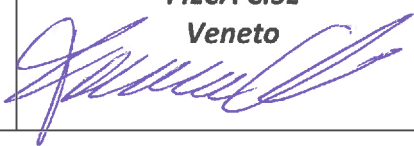
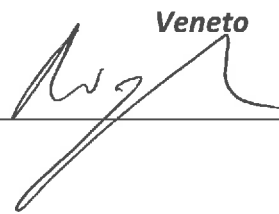


Applicazione EVR a livello aziendale in misura ridotta 50%

TABELLA B

Livello	EVR ridotta annuale (50%)	EVR ridotta mensile (50%)
impiegati 7 livello	433,20 €	36,10 €
impiegati 6 livello	386,76 €	32,23 €
impiegati e operai 5 livello	322,32 €	26,86 €
impiegati e operai 4 livello	300,72 €	25,06 €
impiegati e operai 3 livello	279,36 €	23,28 €
impiegati e operai 2 livello	251,52 €	20,96 €
impiegati e operai 1 livello	214,92 €	17,91 €

Marghera, 20/03/2023

CONFARTIGIANATO Imprese Veneto 	CNA Veneto 	Casartigiani Veneto 
FILCA CGIL Veneto 	FILCA CISL Veneto 	FENEALUIL Veneto 

Raffronto tra parametri per calcolo EVR alla data del 10 marzo 2023

	ANNO EDILE 2020/2021	ANNO EDILE 2021/2022	VARIAZIONE
LAVORATORI ISCRITTI AL 30.09	14.661	16.087	1.426
MONTE SALARI OPERAI	199.051. 567	222.012.456	22.960.889
ORE ORDINARIE+FESTIVE+60% CIG	19.771.8 91	21.787.589	2.015.698
NUMERO GRATIFICHE NATALIZIE	17866	20286	2420
IMPRESE ISCRITTE AL 30.09	4343	4751	408

